



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

Prot. n° P 82 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4
Allegati: n° 1

Roma, 15 GENNAIO 2003

**-AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.

Con riferimento alla lettera-circolare prot. n. P810/4101 sott. 72 C1(21) del 2 agosto 2000, ed al fine di proseguire l'opera di massima diffusione delle informazioni utili per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi già precedentemente attuata, si trasmette in allegato l'elenco delle note di chiarimento di interesse generale predisposte dallo scrivente Ufficio sulla base dei quesiti formulati sia dagli Uffici periferici del C.N.VV.F. che da Enti, Associazioni e privati.

Tali note sono disponibili tramite il servizio di posta elettronica operante con il sistema "interbusiness".

Pertanto, ciascuna sede periferica potrà accedere direttamente ai file relativi alle note in argomento con le usuali procedure informatiche.

Resta fermo l'invio su supporto cartaceo delle risposte alle sedi che hanno formulato i quesiti, come pure la trasmissione di circolari e di lettere circolari.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)**

VC/



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

Note di risposta a quesiti emesse dall'Area prevenzione incendi (ex Ispettorato Insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali)

DATA	N. PROTOCOLLO	OGGETTO
26 ottobre 2001	P1201 / 4147 sott. 4	D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n° 75 del 3 luglio 1967.
7 novembre 2001	P1208/4108 sott. 22/15	D.M. 1° febbraio 1986. – Sosta autovetture all'interno di autorimesse pubbliche sorvegliate.
7 novembre 2001	P1187/4147 sott. 4	Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.Lgs. 626/94.
8 novembre 2001	P1230/4122/1 sott. 3	Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994.
11 dicembre 2001	P1362/4113 sott. 149	Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n° 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37.
21 dicembre 2001	P1416 / 4122 sott. 54/9	Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie di esodo.
18 gennaio 2002	P64/4108 sott. 22/85	Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –
5 marzo 2002	P182 /4101 sott. 135/B	Quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc..
4 aprile 2002	P287 / 4118/1 sott. 44	Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi.
8 aprile 2002	P304 / 4122/1 sott. 3	Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi.
18 aprile 2002	P331/4122 sott. 67	D.M. 16 maggio 1987, n. 246 - Richiesta chiarimenti.
30 aprile 2002	P1082/4134 sott. 53	Installazione di generatori di aria calda all'esterno dell'edificio.
7 maggio 2002	P407 / 4109 sott. 37	Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 – Quesito della Prefettura di Catania.
28 giugno 2002	P410/4109 sott. 51/D.2	Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).
12 luglio 2002	P1155/4108 sott. 22/31	D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.10.5.
12 luglio 2002	P358/4147 sott. 4	Circolare n° 75 del 3 luglio 1967, punto 2) – Tipologia delle vie d'uscita.
12 luglio 2002	P600/4101 sott. 106.25	Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri.
26 luglio 2002	P 848/ 4113 sott. 149	Distanza di sicurezza dei distributori di carburanti dai fabbricati carcerari.
5 agosto 2002	P1132 / 4101 sott. 106/66	Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Prot. n° P1201 / 4147 sott. 4

Roma, 26 ottobre 2001

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n° 75 del 3 luglio 1967 – Quesito.-

Con riferimento al quesito posto, inerente l'oggetto, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n° 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell'allegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n° 75/1967.

Si ritiene inoltre che, poiché le sale giuoco del "Bingo", come chiarito con lettera circolare prot. n° P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, sono assimilabili ai locali di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P1208/4108 sott. 22/15

Roma, 7 novembre 2001

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. – Sosta autovetture all'interno di autorimesse pubbliche sorvegliate. – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto, lo scrivente ufficio ritiene che la soluzione progettuale prospettata, relativa ad un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, sia accettabile in quanto non in contrasto con il D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio prevista al punto 3.3 del citato decreto (almeno 10 m²).

Infatti ricade tra i compiti del personale addetto provvedere alla movimentazione degli autoveicoli all'interno dell'autorimessa ed al loro corretto parcheggio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P1187/4147 sott. 4

Roma, 7 novembre 2001

OGGETTO: Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94. -

In relazione alla problematica delineata dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio è del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione:

FASE PROGETTUALE

Presentazione di un unico progetto per l'intero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformità.

Eventuali successive varianti – salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi già approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati.

FASE DI VISITA SOPRALLUOGO

- Presentazione, da parte dell'Amministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc).
Il Comando rilascerà il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale.
- Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attività soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nell'ambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo.
Il Comando rilascerà, per ogni attività in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 626/94.

Si richiama quanto già espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dell'Allegato VII e 8.2 dell'Allegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P1230/4122/1 sott. 3

Roma, 8 novembre 2001

OGGETTO: Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994. –

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come “case ed appartamenti per vacanze” dall’Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto.

Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n° 36 dell’11 dicembre 1985, non sono soggette ai controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P1362/4113 sott. 149

Roma, 11 dicembre 2001

OGGETTO: Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n° 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37. – Risposta a quesito. –

In relazione al quesito formulato dal Comando VV.F. in indirizzo si richiama in generale la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998.

La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi).

Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito con lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito alla installazione di sistemi di recupero vapori, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è necessario avviare le procedure del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:

- a) incremento di stoccaggio di carburanti;
- b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A;
- c) installazione di nuovi erogatori;
- d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto.

Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati, si ritiene sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Prot. n. P1416 / 4122 sott. 54/9

Roma, 21 dicembre 2001

OGGETTO: Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie di esodo.-

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull'argomento in oggetto indicato., visto il parere espresso con nota n. P1096/4122 del 3 novembre 2000, si precisa che i Comandi Provinciali VV.F. possono direttamente autorizzare lunghezze di esodo superiori a 30 metri, nell'ambito di strutture commerciali, senza fare ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P64/4108 sott. 22/85

Roma, 18 gennaio 2002

OGGETTO: Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si conferma che, ai sensi del punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, sono soggette alle visite di prevenzione incendi e, quindi, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, le “autorimesse private con più di 9 autoveicoli” e le “autorimesse pubbliche”, queste ultime indipendentemente dal numero di autoveicoli in parcheggio.

Si fa infine presente che i parcheggi all'aperto, benché debbano essere rispondenti – ove realizzati su terrazze o su suoli privati - a quanto prescritto al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, non sono soggetti alle visite di prevenzione incendi.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(GAMBARDELLA)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P182/4101 sott. 135/B

Roma, 5 marzo 2002

OGGETTO: Quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc.. –

Con riferimento alle note indicate a margine, si ritiene che l'attività in oggetto sia assoggettabile al punto 88 dell'elenco allegato al D.M 16 febbraio 1982, qualora i locali adibiti a deposito abbiano una superficie lorda superiore a 1000 m².

A parere di questo Ufficio, infatti, nel caso in specie non si configura né un'attività di cui al punto 46 del citato decreto, che si riferisce a materiali non assimilabili a granaglie, sfarinati, mangimi, etc., né un'attività individuata al punto 36, mancando l'impianto di essiccazione.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(GAMBARDELLA)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Prot. n. P287 / 4118/1 sott. 44

Roma, 4 aprile 2002

OGGETTO: Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito.-

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica", in particolare all'art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l'esenzione di cui all'art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione "Amministrazione dello Stato" si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell'1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.

IL CAPO ISPETTORATO
(Stocchi)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Prot. n. P304 / 4122/1 sott. 3

Roma, 8 aprile 2002

OGGETTO: Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi – Quesiti.-

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Comando VV.F. nella nota a margine, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) CHIARIMENTI SULL'ART. 22 DEL D.P.R. N. 577/1982

L'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 577/1982, ha stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore le norme e le specifiche tecniche di cui all'art. 11 dello stesso decreto, si applicano le norme ed i criteri tecnici previgenti in materia di prevenzione incendi.

Il Ministro dell'Interno con decreto 9 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 577/1982, ha provveduto a rielaborare ed aggiornare i criteri tecnici di sicurezza antincendio degli edifici destinati ad attività alberghiere stabiliti con lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974.

Il suddetto decreto ministeriale, abroga pertanto la previgente normativa e stabilisce in particolare per le attività esistenti specifiche misure di sicurezza da attuare entro termini temporali che in atto risultano prorogati sino al 31 dicembre 2004, ai sensi della legge 31 dicembre 2001, n. 463.

2) CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

Le strutture ricettive esistenti al D.M. 9 aprile 1994, nelle more dell'attuazione dei necessari adeguamenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza antincendio.

a) Attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o del Nulla Osta Provvisorio

-le attività in possesso del C.P.I. devono essere rispondenti alla normativa di sicurezza antincendio vigente al momento della loro realizzazione;

-le attività in possesso del N.O.P. devono essere rispondenti alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge n. 818/1984.

b) Attività sprovvista del Certificato di Prevenzione incendi e del Nulla Osta Provvisorio

Caso b1

Le predette attività, se risultano preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 818/1984), devono essere rispondenti almeno alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Caso b2

Per le attività realizzate nel periodo successivo al 10 dicembre 1984 e prima della entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, la normativa di riferimento è quella riportata nella lettera-circolare n. 27030/4122 del 21 ottobre 1974.

Occorre tuttavia evidenziare che il D.M. 9 aprile 1994, prevede, per le attività ad esso preesistenti, misure di sicurezza antincendio che in taluni casi risultano meno gravose di quelle stabilite nella circolare del 1974 (p.e.= la non obbligatorietà in taluni casi della 2° scala).

Pertanto in sede di verifica-sopralluogo, occorre prendere a riferimento, in via generale, le misure previste nella predetta circolare e, laddove esse risultano più gravose rispetto a quelle stabilite nel D.M. 9 aprile 1994, possono ritenersi accettabili queste ultime.

Il Comando VV.F., accertata la rispondenza della struttura ai requisiti sopra riportati, rilascerà all'interessato apposita attestazione, prescrivendo altresì la presentazione di un progetto di adeguamento al D.M. 9 aprile 1994, entro precisi termini temporali, qualora l'interessato non abbia già provveduto.

In sede di sopralluogo, il Comando è tenuto altresì ad accertare che da parte del datore di lavoro siano stati attuati gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio, stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato D.M. 10 marzo 1998.

3) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

I certificati di prevenzione incendi delle attività alberghiere vanno rinnovati secondo le procedure stabilite dall'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, tenuto conto dei chiarimenti forniti con lettera-circolare n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999.

Si precisa che la validità non potrà superare il 31 dicembre 2004, se l'attività deve adeguarsi alle misure previste nel D.M. 9 aprile 1994.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Gambardella)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P331/4122 sott. 67

Roma, 18 aprile 2002

OGGETTO: D.M. 16 maggio 1987, n° 246. – Quesito. –

Codesta ditta, con nota pervenuta il 19 marzo c.a., ha formulato un quesito sul decreto in oggetto indicato e relativo agli edifici di tipo “b” (altezza antincendi compresa tra 24 e 32 metri), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sprovvisti di impianto idrico antincendio.

Il citato decreto, abroga la previgente normativa di settore, ivi compresa la circolare del Ministero dell'Interno n° 6 del 16 gennaio 1949, e pertanto per gli edifici di tipo “b” preesistenti, non sussiste l'obbligo di installare l'impianto idrico antincendi, qualora ne siano sprovvisti.

Si rammenta che per gli edifici esistenti e dotati di tali impianti, sussiste l'obbligo di mantenerli in esercizio e pienamente efficienti.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
(Stocchi)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

PROT. n° P1082/4134 sott. 53

Roma, 30 aprile 2002

OGGETTO: Installazione di generatori di aria calda all'esterno dell'edificio. – Quesito. –

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi il cui parere, con il quale si concorda, è che l'installazione di bruciatori all'esterno dell'edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(d'Errico)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Prot. n. P407 / 4109 sott. 37

Roma, 7 maggio 2002

OGGETTO: Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali.

IL CAPO ISPETTORATO
(Stocchi)



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

PROT. n° P410/4109 sott. 51/D.2

Roma, 28 giugno 2002

OGGETTO: Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.). –

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n° 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n° 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n° 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

PROT. n° P1155/4108 sott. 22/31

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.10.5. –

In relazione al quesito di cui alla nota che si riscontra inerente l'oggetto, si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d'esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione ed applicazione univoca alla misura prescrittiva.

Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, i percorsi d'esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

PROT. n° P358/4147 sott. 4

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: Circolare n° 75 del 3 luglio 1967, punto 2) – Tipologia delle vie d'uscita.

In relazione a quanto prospettato con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m² 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)**



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

PROT. n° P600/4101 sott. 106.25

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri. –

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si ribadisce che le attività di “ricovero aeromobili”, a prescindere dal numero di velivoli in ricovero, sono ricomprese al punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Si chiarisce, comunque, che condizione per l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei ricoveri in questione è l’esistenza, sui velivoli, di un serbatoio fisso del carburante.

Qualsiasi altro tipo di classificazione degli aeromobili, introdotto per finalità diverse da quelle antincendi, non costituisce riferimento per la determinazione dell’assoggettabilità agli obblighi di prevenzione incendi.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)**



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

Prot. n. P 848/ 4113 sott. 149

Roma, 26 luglio 2002

OGGETTO: Quesito sulla distanza di sicurezza dei distributori di carburanti dai fabbricati
carcerari.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota in riferimento, considerato che la limitazione prevista dal punto 8 della circolare 10 febbraio 1969, n. 10 appare di tipo valutativo più che prescrittivo, si concorda con l'avviso di codesto Comando circa la possibilità, per il caso di specie, di adottare in analogia la distanza stabilita dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che regolamentano i distributori di g.p.l. o gas naturale per autotrazione.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)**



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

Prot. n. P1132 / 4101 sott. 106/66

Roma, 5 agosto 2002

OGGETTO: Quesito – Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici.-

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che la tipologia di impianto in argomento non rientra fra le fattispecie previste dal punto 18 del D.M. 16 febbraio 1982.

Si fa comunque presente che gli impianti in oggetto debbono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi applicabili.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)**